

28477

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 11/12/2015 Prot.: 0028477 Titolare 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

e, p.c. Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 93  
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Gianpiero Possamai,  
Roberto Ciambetti, Alessandro Montagnoli e Silvia Rizzotto  
relativa a: "COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO  
REGIONALE PER LA FAUNA SELVATICA".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento  
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio  
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Unità atti  
istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*  
+39 041 2701271 *fax*  
uai@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.


Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO  
ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI  
IL DIRIGENTE CAPO  
Dott.  Valente

  
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.  
Dott. Roberto Valente



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

**DECIMA LEGISLATURA**

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 93**

---

**PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Ciambetti,  
Montagnolie Rizzotto**

**COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO REGIONALE PER LA  
FAUNA SELVATICA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° dicembre 2015.

## **COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO REGIONALE PER LA FAUNA SELVATICA**

### *Relazione:*

*Con il provvedimento in esame viene proposta l'istituzione di un organo carattere tecnico scientifico, denominato "Coordinamento Regionale per la fauna selvatica", avente il compito di realizzare studi sull'ambiente, censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano faunistico venatorio regionale, di adottare ogni iniziativa atta a promuovere la gestione sostenibile del patrimonio faunistico, ivi compresa la espressione di pareri tecnico scientifici.*

*Il monitoraggio dello stato di conservazione della fauna, lo studio delle migrazioni e il rilevamento dei dati biometrici, la consistenza delle singole specie selvatiche nell'ambito del territorio regionale in rapporto allo stato dell'ambiente costituiscono attività ormai imprescindibili per la realizzazione di una corretta valutazione degli interventi in materia di fauna selvatica omeoterma di competenza delle regioni.*

*Consapevoli di tali esigenze, alcune regioni hanno già provveduto, nell'ambito delle proprie discipline per la protezione della fauna e l'esercizio della caccia, all'istituzione di propri organi di ricerca e consulenza, mediante l'attivazione di stazioni di osservazione, di censimento e di ricerca biologica, con priorità nel territorio montano e lungo la fascia costiera vallivo-lagunare. (v. Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna).*

*In precedenza, anche le province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente con le leggi provinciali 24/1991 e 14/1987, avevano istituito propri organi di consulenza tecnico scientifica, in continuità con le funzioni analoghe svolte dai disciolti osservatori faunistici.*

*Peraltro, anche la Regione Veneto in attuazione dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" ha attuato, nel corso degli anni, degli studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica.*

*Il presente testo rielabora le esperienze suesposte, privilegiando il carattere scientifico e tecnico della struttura in questione in modo che possa contribuire adeguatamente alle strategie di tutela e gestione del patrimonio faunistico nazionale di competenza dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 7 della legge 157/1992.*

*Il testo in esame qualifica la struttura regionale che opera in attuazione degli indirizzi emanati dalla Giunta.*

*Il Coordinamento Regionale per la fauna selvatica dunque si configura quale organismo le cui funzioni amministrative ad esso attribuite ("la ricerca applicata, la sperimentazione e la dimostrazione a livello regionale") attengono alla "gestione unitaria a livello regionale" che l'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 1998, n. 23 "Conferimento agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione" riserva alla Regione.*

*Il Coordinamento Regionale per la fauna selvatica è collocato all'interno dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel Settore Primario, quale supporto all'espletamento delle funzioni della stessa.*

*Possono avvalersi della consulenza del Coordinamento, le province, gli enti locali, gli enti parco e gli enti di gestione delle riserve naturali regionali nonché gli ambiti territoriali di caccia, i comprensori alpini e le strutture quali:*

- a) le aziende faunistiche-venatorie;*
- b) le aziende agri-turistico-venatorie;*
- c) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica;*
- d) gli allevamenti previsti dal comma 1, dell'articolo 17 della legge 157/1992.*

*Il particolare il Coordinamento Regionale per la fauna selvatica svolge attività di sperimentazione di interventi volti al miglioramento della consistenza faunistica e delle risorse ambientali.*

*Si sottolinea, infine, il sistema organizzativo snello del Coordinamento e il contenimento dei costi degli organi del Coordinamento.*

*Nel dettaglio degli articoli la proposta legislativa prevede:*

- all'articolo 1 si indicano le finalità che la Regione intende perseguire tramite l'istituzione del Coordinamento Faunistico Venatorio;*
- all'articolo 2 si individuano le funzioni del Coordinamento Regionale, nonché l'attivazione di eventuali stazioni di osservazione decentrate nel territorio;*
- agli articoli 3 e 4 si definiscono nel dettaglio le funzioni di studio e consultive svolte dal Coordinamento Regionale;*
- agli articoli da 5 a 10 si definiscono la struttura del Coordinamento Regionale. In particolare, vengono individuati gli organi con funzioni di programmazione, indirizzo e controllo strategico, il presidente nella persona dell'Assessore regionale alla Caccia, il coordinatore, incarico svolto dal Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, l'assemblea del Coordinamento Regionale ed il comitato scientifico;*
- l'articolo 11 definisce sia la struttura organizzativa sia il personale;*
- all'articolo 12 si individuano le fonti di finanziamento regionale come contributi al funzionamento e per attività specifiche nonché su somme assegnate da UE, Stato o enti locali o anche da prestazioni rese;*
- all'articolo 13 si definiscono gli aspetti finanziari della proposta di legge.*

## **COSTITUZIONE DEL COORDINAMENTO REGIONALE PER LA FAUNA SELVATICA**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dalla direttiva del Consiglio del 30 novembre 2009 n. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dalla direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat, dalla Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, di cui alla legge 24 novembre 1978, n. 812 e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 503, al fine di promuovere la gestione sostenibile del patrimonio faunistico e dei relativi habitat e l'adozione delle misure necessarie al loro mantenimento e di tutelare le specie oggetto di ornitologia amatoriale, attua per il tramite del Coordinamento Regionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 2, studi sulla fauna selvatica e sull'ambiente e adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

### **Art. 2 - Coordinamento Regionale per la fauna selvatica.**

1. Per concorrere al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è costituito del Coordinamento Regionale per la fauna selvatica del Veneto, di seguito denominato "Coordinamento Regionale", è un organismo dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario, ed opera in attuazione di indirizzi emanati dalla Giunta regionale al fine di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano faunistico venatorio regionale, ivi compresa la espressione di pareri tecnico scientifici.

2. Al fine di corrispondere alle specifiche necessità dei particolari e diversi ambienti naturali del Veneto, il Coordinamento Regionale può operare anche in forma decentrata sul territorio mediante l'attivazione di stazioni di osservazione, di censimento e di ricerca biologica, con priorità nel territorio montano e lungo la fascia costiera vallivo-lagunare.

3. Possono avvalersi della consulenza del Coordinamento Regionale, anche le province, gli altri enti locali, gli enti parco e gli enti di gestione delle riserve naturali regionali nonché gli ambiti territoriali di caccia, i comprensori alpini, le strutture di iniziativa privata di cui al Titolo IV della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e le imprese agricole che realizzano, in materia di valorizzazione faunistica del territorio, investimenti aziendali cofinanziati con risorse pubbliche.

### **Art. 3 - Funzioni del Coordinamento Regionale.**

1. Il Coordinamento Regionale svolge le seguenti funzioni:  
a) esprime, in relazione alle funzioni della Regione di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 50/1993 anche su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, pareri tecnico-scientifici per la gestione sostenibile dell'ambiente e della fauna selvatica;

- b) effettua sull'intero territorio regionale, studi, ricerche scientifiche e monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica, in particolare con il rilevamento dei dati biologici, ecologici ed etologici, con censimenti e marcature, con lo studio delle migrazioni ed il rilevamento dei dati biometrici, al fine di verificare la distribuzione, tendenza e consistenza delle singole specie selvatiche nell'ambito del territorio regionale;
- c) svolge attività di sperimentazione di interventi volti al miglioramento della consistenza faunistica e delle risorse ambientali e dei relativi habitat, ai fini del mantenimento e della ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;
- d) coordina e verifica le ricognizioni della consistenza faunistica effettuate dagli ambiti territoriali di caccia, dai comprensori alpini e dalle aziende faunistiche;
- e) promuove, attua o coordina i censimenti della fauna selvatica, fatte salve le competenze per le operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nei comprensori alpini cui provvede la provincia, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 50 del 1993;
- f) propone agli enti competenti misure per la mitigazione dell'impatto provocato da specie selvatiche sulle attività produttive o su altre specie;
- g) esprime i pareri di cui agli articoli 19 e 19 bis della legge n. 157 del 1992;
- h) promuove corsi, incontri, convegni e cura pubblicazioni anche al fine di favorire una più vasta diffusione delle conoscenze nella materia fra i soggetti interessati;
- i) esprime pareri, se richiesti, sugli schemi di disegni di legge e sui progetti di legge in materia di tutela della fauna e disciplina del prelievo venatorio nonché in materia di ornitologia amatoriale.

2. Il Coordinamento Regionale, per l'espletamento delle sue funzioni collabora con università, istituzioni di ricerca, enti e associazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale, stipulando apposite convenzioni.

#### **Art. 4 - Esercizio delle funzioni.**

1. Nello svolgimento delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), ed e), del comma 1 dell'articolo 3, il Coordinamento Regionale si attiene a protocolli operativi definiti d'intesa con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per le modalità esecutive delle attività e per la validazione scientifica dei risultati acquisiti in esito a iniziative di ricerca e sperimentazione.

#### **Art. 5 - Organi del Coordinamento.**

1. Sono organi del Coordinamento:
- a) il presidente;
  - b) il coordinatore;
  - c) l'assemblea di coordinamento;
  - d) il comitato scientifico.

#### **Art. 6 - Il presidente e l'assemblea del Coordinamento Regionale.**

1. L'assemblea del Coordinamento Regionale è composta dal presidente e da altri membri, nominati dalla Giunta regionale, in deroga ai termini di durata previsti dall'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", rimane in carica per cinque anni.

2. Il presidente è l'Assessore regionale alla caccia o un suo delegato.
3. Il coordinatore è il Direttore dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario o suo sostituto.
4. Gli altri membri dell'assemblea sono scelti tra persone in possesso di comprovata competenza in materia faunistica, agricola, ambientale e giuridiche, anche appartenenti alle aree delle università, della ricerca, dell'associazionismo di settore e delle libere professioni. È membro di diritto il Direttore della Sezione Caccia e Pesca della Regione Veneto.
5. Ai componenti dell'assemblea, per l'esercizio delle funzioni inerenti l'incarico, è riconosciuto un gettone di presenza ed un rimborso spese.

#### **Art. 7 - Funzioni del presidente.**

1. Il presidente ha la rappresentanza legale del Coordinamento Regionale, convoca e presiede l'assemblea ed il comitato scientifico, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.

#### **Art. 8 - Funzioni del coordinatore.**

1. Il coordinatore sovrintende al funzionamento dell'assemblea del Coordinamento Regionale, organizzando le funzioni d'istituto, raccordando le attività del comitato scientifico e le funzioni di consulenza esterna.

#### **Art. 9 - Funzioni dell'assemblea del Coordinamento Regionale.**

1. L'assemblea:
  - a) nomina tra i propri componenti il vicepresidente che esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento;
  - b) approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale del Coordinamento Regionale;
  - c) approva il programma annuale di attività e lo trasmette per conoscenza alla competente commissione consiliare;
  - d) esprime i pareri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), g) e i).
  - e) nomina i componenti del comitato scientifico.

#### **Art. 10 - Struttura organizzativa e funzionamento del comitato scientifico.**

1. Il Comitato Scientifico è l'organo tecnico-consultivo ed agisce da organo consulente dell'assemblea del Coordinamento Regionale nelle materie scientifiche di cui all'articolo 3 della presente legge;
2. Il Comitato scientifico si può articolare in aree funzionali, zoologico faunistica, tassidermica ed ambientale, operanti in modo integrato sulla base del programma annuale di attività approvato dall'assemblea;
3. I membri del Comitato scientifico sono scelti tra persone in possesso di elevata competenza e professionalità in materia faunistica, agricola, ambientale e giuridiche, anche appartenenti alle aree delle università, della ricerca, dell'associazionismo di settore e delle libere professioni;
4. I componenti dell'assemblea del Coordinamento Regionale possono essere nominati nel comitato scientifico;

**Art. 11 - Personale.**

1. Il Coordinamento Regionale si avvale del personale dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario al fine dell'espletamento dei compiti d'istituto.

2. Il Coordinamento Regionale può avvalersi di personale in comando dalla Regione del Veneto e da enti, aziende o agenzie regionali, assunto in conformità alle norme in materia di assunzioni presso gli enti del comparto regioni - autonomie locali ovvero di personale trasferito in applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale".

**Art. 12 - Bilancio, contabilità, patrocinio e risorse finanziarie.**

1. Le entrate proprie dell'Istituto Regionale sono costituite da:

- a) fondo proprio dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;
- b) contributi straordinari regionali per attività specifiche;
- c) somme assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e dagli enti locali, per l'attivazione di specifici progetti;
- d) entrate derivanti da prestazioni rese in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

2. Il Coordinamento Regionale può avvalersi della convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

**Art. 13 - Norma finanziaria.**

1. Le spese per l'attuazione della presente legge, i fondi sono reperiti all'interno del bilancio dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel Settore Primario.

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Coordinamento Regionale per la fauna selvatica.....	3
Art. 3 - Funzioni del Coordinamento Regionale.....	3
Art. 4 - Esercizio delle funzioni.....	4
Art. 5 - Organi del Coordinamento.....	4
Art. 6 - Il presidente e l'assemblea del Coordinamento Regionale. ....	4
Art. 7 - Funzioni del presidente. ....	5
Art. 8 - Funzioni del coordinatore. ....	5
Art. 9 - Funzioni dell'assemblea del Coordinamento Regionale.....	5
Art. 10 - Struttura organizzativa e funzionamento del comitato scientifico.....	5
Art. 11 - Personale. ....	6
Art. 12 - Bilancio, contabilità, patrocinio e risorse finanziarie.....	6
Art. 13 - Norma finanziaria.....	6

PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 3**

**Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)**  
**NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL**  
**PRELIEVO VENATORIO (1) (2) (3)**

**Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle direttive 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, tutela la fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali e disciplina il prelievo venatorio, in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e da non arrecare danno alle produzioni agricole.

2. La Regione, a tal fine, adotta le misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze produttive agricole. Promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

3. In attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conformi alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato I delle citate direttive.

**Art. 24 - Comprensori alpini. (4)**

1. Le Province, il cui territorio sia compreso tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi, sono delegate, in attuazione della pianificazione, ad istituire comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.

2. Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro, e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 9.

3. Gli organi del comprensorio sono quelli stabiliti al comma 3 dell'articolo 21.
4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Provincia nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia con l'articolo 14 della legge n. 157/1992.
5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 8, 9,11 e 12 dell'articolo 21.
6. Il Comitato direttivo del Comprensorio in attuazione di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, può iscrivere al Comprensorio un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal piano provinciale nel rispetto dei criteri definiti al comma 4 dell'articolo 23.
7. Alle operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nel Comprensorio provvede la Provincia, che si avvale della collaborazione dei comitati direttivi dei comprensori.
8. Per la determinazione dei Comprensori, l'apposizione di tabelle è obbligatoria solo al confine della zona Alpi e con le altre Province.

-----  
(1) In relazione alla disciplina del prelievo venatorio in deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 vedi la legge regionale 13 agosto 2005, n. 13 .

(2) Con sentenza n. 139/2013 (G.U. - 1<sup>a</sup> serie speciale n. 25/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , con i quali si prevede rispettivamente l'inserimento del comma 3 bis all'articolo 20 bis e si modifica la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , in quanto sottraggono al regime della autorizzazione paesaggistica, rispettivamente, gli appostamenti per la caccia al colombaccio e gli appostamenti fissi per la caccia, atteso che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina la esecuzione di un intervento al rilascio della autorizzazione paesaggistica, considerato che tale istituto persegue finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato. L'articolo 2 comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , con il quale si prevede la modifica della lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , viene dichiarato illegittimo anche nella parte in cui esenta dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti fissi per la caccia, realizzati secondo gli usi e le consuetudini locali, atteso che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio e dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale di governo del territorio che vincola la legislazione regionale di dettaglio e che gli appostamenti oggetto della norma si configurano quali fissi e quindi comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio che la stagionalità della attività venatoria, e conseguentemente dell'impiego dell'appostamento, non vale ad escludere. La legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 122/2012 (G.U. - 1<sup>a</sup> serie speciale n. 43/2012), col quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) e terzo della Costituzione.

(3) Con ordinanza n. 133/2015 (G.U. - 1<sup>a</sup> serie speciale n. 28/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 5, della legge, come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997", sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La legge era stata impugnata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza di rimessione n. 127/2014 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 35/2014).

(4) I commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)" dettano disposizioni transitorie disponendo che "1. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)", assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi statutari.

2. L'insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del piano faunistico venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la provincia territorialmente competente provvede alla nomina di un commissario straordinario."

#### **Legge 11 febbraio 1992, n. 157(1).**

**NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO. (2)**

#### **Art. 19 *Controllo della fauna selvatica***

In vigore dal 11 marzo 1992

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

**Art. 19-bis** *Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE (3)*

In vigore dal 9 settembre 2013

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente

legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.

5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE.

-----  
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46.

(2) Vedi, anche, l'art. 11-quaterdecies, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e l'art. 3, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

(3) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 3 ottobre 2002, n. 221, modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 16 agosto 2006, n. 251, successivamente non convertito in legge (Comunicato 18 ottobre 2006, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243), dall'art. 42, comma 3, lett. a) e b), L. 4 giugno 2010, n. 96 ed, infine, così sostituito dall'art. 26, comma 2, L. 6 agosto 2013, n. 97.

## **Nota all'articolo 6**

### **Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 (BUR n. 59/1997)**

**PROCEDURE PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE E DISCIPLINA DELLA DURATA DEGLI ORGANI**

#### **Art. 3 - Durata e scadenza degli organi.**

1. Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo

giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione.

#### **Nota all'articolo 11**

**Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 (BUR n. 65/1997)**

#### **DISPOSIZIONI IN TEMA DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE**

##### **Art. 9 - Mobilità del personale.**

1. Nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale stabilisce le modalità di attuazione della mobilità con gli enti strumentali o dipendenti dalla Regione.

2. La Regione disciplina la mobilità del proprio personale previa consultazione con le associazioni regionali degli Enti locali, in relazione alla delega di funzione agli enti stessi. La Regione, anche per conto dei suoi enti strumentali o dipendenti, può aderire alla mobilità di livello nazionale, sulla base di preventive intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

3. La Giunta regionale disciplina le procedure di mobilità all'interno del comparto Regioni-Enti locali nonché da e verso gli enti del comparto sanitario; per quanto riguarda la mobilità mediante comando continua ad applicarsi l'articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

3 bis. Il trasferimento da e verso altri enti regionali operanti sul territorio regionale, nel rispetto dei relativi contratti collettivi nazionali, può riguardare anche personale di comparti diversi da quelli di cui al comma 3, ove sussista apposito accordo tra le amministrazioni interessate nel quale sono indicate le modalità ed i criteri del trasferimento, il numero dei lavoratori da trasferire e le specifiche professionalità dagli stessi possedute. (1)

-----  
(1) Comma inserito da art. 2 legge regionale 11 settembre 2000, n. 19.

#### **Nota all'articolo 12**

**Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)**

#### **ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE (1) (2)**

##### **Art. 52 - Servizio di tesoreria.**

1. Il servizio di tesoreria è affidato in conformità alle vigenti disposizioni di legge. (3)

2. Entro i tre mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio il tesoriere regionale deve rendere il conto della gestione del servizio svolto contenente tutti gli

elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione.

-----  
(1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante “Regionalizzazione del patto di stabilità interna” è stata definita a decorrere dall’anno 2012, per gli enti locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento delle autonomie locali nelle forme previste dall’articolo 3, le relative modalità attuative nel rispetto dei principi indicati all’articolo 2.

(2) Ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale” “Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

(3) Comma così sostituito da comma 2 art. 94 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.